



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154

### OGGETTO:

**Affidamento incarico brokeraggio assicurativo all'International Broker Company**

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di novembre alle ore 17:40 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBO MASSIMO FRANCESCO	SI
CAPELLINO VERONICA	NO
Totali presenti :	4
Totali assenti :	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RICHIAMATA la delibera n. 98 in data 04/09/2023 con cui, si affidava il servizio di consulenza, assistenza e gestione dei rischi assicurativi alla ditta INTERNATIONAL SERVICE BROKER di Cuneo;

PREMESSO che:

In data 28/10/2025 prot. n. 8840 veniva comunicato che il referente del Servizio Dott. Cagliero Manuel non risultava più il referente del servizio;

Il Comune di Costiglio Saluzzo, prendendone atto di tale variazione, e tenuto conto che il precedente affidamento aveva un carattere di “ *intuitum personae* ” del principio di rotazione, ha deciso di affidare l’incarico ad altro soggetto che abbia dato dimostrazione di esperienza qualificata nel settore del brokeraggio assicurativo.

VISTA l’offerta pervenuta il 05/11/2025, prot. 9125 con cui la International Broker Company Srl di Cuneo si propone per il servizio con l’esperienza comprovata del proprio Responsabile della Intermediazione Assicurativa in termini di gestione di Enti e non solo ed in ordine Temporale di esperienza richiamati nel proprio curricula, è della esperienza della Società operante dall’anno 2011 nell’ambito del brokeraggio assicurativo e per la solidità finanziaria dimostrata;

CONSIDERATO che:

- le oggettive difficoltà nella predisposizione della *lex specialis* per le gare assicurative, nella gestione dei contratti assicurativi e nell’individuazione di soluzioni idonee a ridurre l’esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civili rendono necessario il ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da parte delle stazioni appaltanti
- ai sensi dell’art. 106 del Codice delle assicurazioni “ *l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione e all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati* ”
- secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006 “ *si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione* ”
- ciascuna delle suddette attività rientra, quindi, nell’ambito della generale attività di intermediazione assicurativa
- l’apporto del Broker Assicurativo appare quindi necessario in virtù delle competenze tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’Ente le formule assicurative più idonee alle sue specifiche esigenze;

RITENUTO, pertanto, di continuare ad avvalersi di un qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici
- si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione
- l’apporto del Broker Assicurativo, figura istituita dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall’art. 109

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato

- questo Comune non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;

VISTE:

- la sentenza della Corte di Cassazione del 16/03/2005 in cui si esplicita *“Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l’attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica ...”*;
- la determinazione n. 2 del 13/03/2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che *“l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma che tende a qualificarsi sulla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”*;

RILEVATO che:

- l’incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi disciplinato dal Codice dei Contratti si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare *“intuitu personae”* basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l’attività del Broker;
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l’Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell’analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modifica, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze dell’Ente che all’interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all’istituto dell’*“intuitu personae”*, poiché solo l’affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi dell’*“intuitu personae”* non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell’incarico svolto dalla persona fisica iscritta all’Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

PRECISATO che:

- non risultano attualmente attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento
- sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non risulta esistere una quotazione del servizio in oggetto
- come previsto all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previe formalità di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurative "brokeraggio" per il periodo dal 06/11/2025 al 31/12/2030 (con possibilità di un ulteriore affidamento diretto per un successivo quinquennio) alla International Broker Company Srl come da disciplinare allegato facente parte dell'offerta pervenuta per i seguenti servizi:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; nell'ipotesi in cui l'Ente intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la Società metterà a disposizione dell'Ente le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie utili di ordine tecnico ed economico, necessarie per le determinazioni amministrative di successiva competenza dell'Ente stesso
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ...) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti)
- i) supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi
- j) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sin in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi
- k) valutazione analitica, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare nonché dei beni mobili dell'Ente, propedeuticamente alla redazione dei progetti e capitolati di cui ai punti successivi
- l) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l'indicazione, senza impegno per l'Ente, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l'opera necessaria
- m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in corso
- n) collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di Appalti e Forniture e di Servizi, l'Ente debba richiedere all'Appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti all'Ente medesimo dall'Appalto o Servizio assegnato;

DATO ATTO che la società ha gestito il servizio in affidamento presso altre Amministrazioni da più anni e nello specifico anche in Amministrazioni comunali come indicato nelle proprie referenze nell'offerta richiamata;

CONSIDERATO che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è, comunque, tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo (e che, comunque, in base ai premi annui lordi delle polizze attualmente in essere proiettati sul periodo di potenziale affidamento le provvigioni del broker risultano in ogni caso nettamente al di sotto delle soglie previste dalla legge per l'affidamento diretto);

DATO ATTO che trattandosi di servizi di natura intellettuale l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DURVI e, pertanto, il costo specifico

della sicurezza è pari a 0 (zero);

RITENUTO ai sensi di quanto sopra di poter procedere ad un affidamento diretto di un incarico di brokeraggio, trattandosi di un contratto di servizio con un importo inferiore a € 140.000,00 (dovendosi fare riferimento in questa tipologia di servizio alle provvigioni del broker) assegnabile autonomamente dall'Ente *intuitu personae*;

RIBADITO che l'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico dell'Ente, essendo stabilito che le prestazioni professionali del broker saranno poste a carico delle Compagnie di Assicurazione;

VISTA la Legge 28/11/1984, n. 792 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa con alzata di mano

## D E L I B E R A

1. Di affidare, come affida, alla Ditta INTERNATIONAL BROKER COMPANY S.r.l. con sede in Via Dante Livio Bianco, 8 – 12100 CUNEO (codice fiscale e partita I.V.A. 10420360017 - iscritta al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B000369442 ) il servizio di mediatore di assicurazione, altresì denominato broker, in qualità di intermediario che agisce su incarico del Comune e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005;
2. Di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dal 06/11/2025 al 31/12/2030 (con possibilità di affidamento esplicito per un successivo quinquennio da convenirsi tra le parti secondo le normative vigenti tempo per tempo);
3. Di approvare, come approva, a tale fine il DISCIPLINARE DI INCARICO aggiornato che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di confermare, come in premessa specificato, che il servizio prestato non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto l'attività della società affidataria trova la sua remunerazione nei compensi riconosciuti alla stessa, giusti gli usi e le consuetudini del mercato, dalle Compagnie di Assicurazione che stipuleranno i contratti di assicurazione con il Comune di Costiglio Saluzzo nel termine indicato in premessa.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, stante la necessità di evitare soluzioni di continuità nel servizio.

---

Il Presidente  
Arch. NASI Fabrizio Giacomo \*

Il Segretario Comunale  
Mondino Dott. Dario \*

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa